



Newsletter 2012 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Oggetto : SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2012 PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2010 sono state introdotte importanti modifiche in merito alle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Alla luce di tali modifiche, risulta che alcune attività prima non soggette ad autorizzazione, risultino ora soggette al fine di consentire il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento.

Più precisamente si ricorda che i gestori di stabilimenti che erano in esercizio al 29 aprile 2006 e che non ricadevano nel campo di applicazione della previgente disciplina delle emissioni di cui al D.P.R. 203/1988, ma che ora ricadono nel Titolo I del D.Lgs. 152/06, poi modificato dal D.Lgs. 128/2010, dovranno presentare entro il 31 luglio 2012 apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs 152/06 secondo la procedura ordinaria.

Tale scadenza riguarda gli stabilimenti i cui impianti non hanno mai avuto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera. A tale riguardo si richiama l'attenzione per l'emissioni derivanti da: impianti di emergenza e sicurezza (che non risultano più esclusi dall'obbligo di autorizzazione), impianti termici di processo (se la somma delle potenzialità termiche presenti in stabilimento supera le relative soglie di autorizzazione), impianti termici civili (aventi potenza termica nominale uguale o superiore ai 3 MW) e impianti per lavorazioni meccaniche (con consumo complessivo di olio superiore a 500 kg/anno).

Se invece tali impianti sono presenti nello stabilimento insieme ad altri impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/1988, il gestore dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione entro il 31 dicembre 2013 se la prima autorizzazione risale agli anni '90 e il 31 dicembre 2015 se la prima autorizzazione risale agli anni 2000.

I gestori di stabilimenti autorizzati ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 che hanno presentato entro il 31 dicembre 2011 apposita domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del art. 269 del D.Lgs. 152/06, debbono attendere il pronunciamento dell'Autorità competente entro 8 mesi dalla ricezione della domanda (10 mesi in caso di richieste di integrazione). In caso di mancata risposta il gestore dovrà, entro i 60gg successivi, presentare istanza al Ministro dell'Ambiente notificando tale richiesta anche all'Autorità competente. Decorso inutilmente tale termine, occorrerà attivarsi in sede giudiziaria mediante ricorso al TAR.

Il *Laboratorio Medilabor* si rende disponibile per ulteriori approfondimenti in merito con i propri tecnici specializzati in materia di emissioni in atmosfera.

MEDILABOR S.C. P.I.10298810010

Sede Legale: Corso Francia n° 15 – 10138 TORINO (TO) Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 Web: www.medilabor.com E-Mail: amministrazione@medilabor.com laboratorio@medilabor.com